



Firmato digitalmente da:
TESTA MARZIA DESIREE LUCIA
Firmato il 23/02/2022 09:51
Seriale Certificato: 21141865
Valido dal 30/11/2020 al 30/11/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Ufficio Regionale Corte dei Conti

Procura Regionale

trasmissione Via PEC lombardia.procura@corteconticert.it

Soggetto di controllo ANAC

trasmissione via PEC protocollo@pec.anticorruzione.it

Ministero degli Interni

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Ufficio II Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli enti locali

trasmissione via PEC agli indirizzi dait@pec.interno.it, finanzalocale.prot@pec.interno.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

Provveditorato interregionale per la Lombardia e l'Emilia Romagna

trasmissione via PEC agli indirizzi dip.oopp@pec.mit.gov.it, oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it

ESPOSTO URGENTE

La sottoscritta Marzia Desirée Lucia Testa in qualità di consigliere comunale capogruppo di minoranza San Genesio Futura unitamente ai consiglieri del gruppo Matteo Gastaldo e Irina Invernizzi, in carica presso il Comune di San Genesio ed Uniti (Pavia)

Premesso in fatto

- Il Comune di San Genesio ed Uniti (Cod. Ente 1030571320) ha presentato richiesta di assegnazione tramite portale TIBEL in data 14.09.20 per ottenere un finanziamento pubblico per messa in

sicurezza territorio, "*messa in sicurezza efficientamento energetico edifici pubblici*" (all.1);

- l'ente locale è risultato assegnatario del suddetto bando di finanziamento con comunicato del 6 settembre 2021 , al cui allegato 1 n. 2580 "*messa in sicurezza efficientamento energetico edifici pubblici*", per € 613.000,00 -lett.C- (all.2 e all. 3);
- l'ente locale ha accettato nei termini di legge il predetto finanziamento che con Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 novembre 2021 (in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145) in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria, è stato assegnato per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n° 36 in data 25 novembre 2021 ha preso atto del contributo ministeriale assegnato con Decreto dell'8 novembre 2021, inserendo tra i "*progetti di investimento*" l'intervento di MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE/SPAZI SCUOLA PRIMARIA, AMPLIAMENTO con 8 voti a favore e 4 voti di astensione (all.5 delibera consiglio);
- in data 2.12.2021 il Comune di San Genesio ed Uniti ha affidato incarico per le prestazioni professionali di "*progettazione definitiva/esecutiva, progettazione impianti, progetto antincendio, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE/SPAZI SCUOLA PRIMARIA, AMPLIAMENTO*" all'Ing. Gianluca Di Bartolo, nato a Mussumeli (Cl) il 16.06.1991 **iscritto all'Albo** degli Ingegneri di Milano **al n. 32848 a far data dal 2.12.2020,** con domicilio in Milano via Lampedusa 16 e con studio professionale in Pavia (PV), Via Malcovati n°4 P.Iva 02820050181, giusta determina n. 61/21 del Servizio Ufficio Tecnico impegnando la spesa pari ad €. 68.500,00 comprensiva di cassa professionale 4% ed IVA al 22%, di cui al preventivo acquisito con nota prot. n°9457 del 25 novembre 2021 (all.6 disciplinare d'incarico prot. n. 9457) , imputandola a carico del bilancio 2022 – 2024, con esigibilità anno 2022, capitolo 3022/11 codice 04.02- 2.02.01.09.003, dando atto che il finanziamento di tale somma rientra all'interno del contributo ministeriale di cui al Decreto dell'8 novembre 2021 (all.7 determina 61/21);
- in data 7.12.2021 Il Comune di San Genesio con determina n. 64 del Servizio Ufficio Tecnico ha affidato incarico per redazione atti

di progetto ai fini della partecipazione del bando del MIUR PNRR riguardante la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia Missione 4- Componente 1- Investimenti 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU all'Ing. Gianluca di Bartolo,con studio professionale in Pavia (PV), Via Malcovati n°4 P.Iva: 02820050181, giusta determina n. 64/21 del Servizio Ufficio Tecnico impegnando la spesa pari ad €. 5.200,00 comprensiva di cassa professionale, e non soggetta ad IVA, imputandola a carico del bilancio 2021 – 2023, con esigibilità anno 2021, capitolo 35/10 codice 01.06-1.03.02.11.000 (all.8 determina 64/21);

- in data 1.2.22 con determina n. 3 del Servizio Ufficio Tecnico il Comune di San Genesio (all.9) ha affidato incarico diretto alla Soc. TECNOINDAGINI s.r.l. con sede in Cusano Milanino (MI), Via Monte Sabatino n°14 P.IVA: 06383520969 resasi disponibile all'esecuzione delle indagini geognostiche e geologiche esibendo preventivo di spesa dell'importo di €. 7.500,00 IVA esclusa, comprensivo delle seguenti attività: - ricostruzione rilievo geometrico della struttura - analisi termografica dell'involucro edilizio interno ed esterno - analisi costruttiva ed endoscopica - caratterizzazione meccanica dei calcestruzzi - caratterizzazione meccanica degli acciai - caratterizzazione meccanica delle murature - categoria sismica del sottosuolo prove M.A.S.W. - risultati dei rilievi e delle prove e che, già in passato aveva svolto indagini geognostiche presso la struttura (solai e prove di carico) al fine di verificare la stabilità dell'immobile e procedere alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'immobile ed aumento delle cubature per la creazione di nuove aule ;
- con mail del 12.2.2022 Il tecnico comunale Arch. Nausicaa Donato in risposta ad una nuova richiesta agli atti presentata al protocollo del Comune di San Genesio da codesti Consiglieri (nota prot. 922 del 7 febbraio 2022, all.12) rispondeva che: "*il progettista incaricato degli interventi presso la scuola primaria non ha ancora, alla data odierna depositato il progetto. L'unica documentazione ufficiale esistente (per ora) è la determina di affidamento incarico professionale che le ho consegnato la scorsa volta.*"
- con determinazione del Servizio Ufficio Tecnico n.8 del 16.2.2022 (all. 13) il Comune di San Genesio ha rettificato le determinazioni n°61/2021 e n°64/2021 del Servizio Territorio e Ambiente dando atto che gli incarichi professionali sono affidati alla Società: - CIVILING LAB Engineering Company con sede legale in Via Archimede n°57 – MILANO (MI), P.IVA: 12190750963 , poiché *"l'Ing. DI BARTOLO Gianluca ha comunicato di aver variato il proprio regime fiscale chiudendo la Partita IVA e costituendo la sopra detta*

nuova società in veste di amministratore delegato" (all.11 visura societaria);

- la Soc. CIVILING LAB Engineering Company è stata costituita il 13.1.2022, i soci amministratori sono l'Ing. Di Bartolo e On.Angelo Ciocca eurodeputato e consigliere eletto presso il Comune di San Genesio ed Uniti alle ultime elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 (incarico al quale ha rinunciato al fine di evitare la sospensione di diritto ai sensi dell'art. 10 e 11 D.Lgs. n. 235/2012 (L.Severino) a causa di condanne in I e II grado per reati rilevanti ai fini e per gli effetti delle norme sopra richiamate e già, in passate consigliature, assessore e consigliere di gruppi di maggioranza all'interno del Comune di San Genesio ed Uniti;
- la composizione societaria della CIVILING LAB Engineering Company è la seguente: 42.5% Di Bartolo Gianluca, 42,5% Ciocca Angelo, 15% S.T.C. srl (società anch'essa riconducibile ad On. Angelo Ciocca) (all.ti 14, 15 e 16).
- Va altresì evidenziato che, per loro stesse dichiarazioni, sia la cons. Martina Tessera (figlia dell'attuale Sindaco di S.Genesio ed U., Enrico Tessera) e capogruppo di maggioranza consiliare sia l'assessore al bilancio in carica presso l'ente locale, cons. Marco Tuzzi sono legati da stretti rapporti di collaborazione lavorativa con l'eurodeputato Angelo Ciocca nonché suoi "assistenti al Parlamento Europeo".

In diritto

i – della inammissibilità del ricorso giurisdizionale e della competenza degli Uffici invocati

Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il consigliere comunale non è provvisto di legittimazione e di interesse ad agire per l'impugnazione di delibere comunali.

In questo senso, la più recente pronuncia del Consiglio di Stato sez. 4, 13 aprile 2021, n. 3034, della quale si riporta il seguente stralcio:

> *"4.2. La questione controversa, relativa alla legittimazione e all'interesse all'impugnativa, da partedi uno dei suoi componenti, di deliberazioni dell'Organo consiliare, può essere risolta con rinvio,ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., al costante orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia.*
>
> *In particolare, giova citate la sentenza della Sezione V, n. 5549 del 2 dicembre 2015, che ha richiamato "i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593; Sez. I, 6 febbraio 2013, n.*

4603/10; Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 219; Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130, cui si rinvia a mente dell'art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a.), in forza dei quali:

a) il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente (e amaggior ragione fra un componente dell'organo nei confronti di altro organo del medesimo ente), ma a risolvere conflitti intersoggettivi: conseguentemente il consigliere dell'ente locale, in linea generale, non è legittimato ad impugnare le deliberazioni collegiali in ragione della sola qualità di componente che non abbia condiviso le determinazioni della maggioranza, ma è legittimato, al pari di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto (non rilevando nel presente giudizio la questione se si possa ravvisare un tale interesse quando le delibere siano state emanate con modalità tali da ledere le sue prerogative riguardanti l'esercizio delle sue funzioni), sicché il consigliere dell'ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all'organo collegiale elettivo;

b) ne discende che il consigliere dell'ente locale deve essere considerato di per sé privo della legittimazione ad agire in giudizio, posto che quest'ultima non risiede nella semplice deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, occorrendo quanto meno che da tale deviazione derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all'ufficio (e salve le questioni inerenti l'effettiva incidenza del vizio procedimentale sulla legittimità sostanziale dell'atto emesso in sede collegiale); in quest'ottica è indispensabile aver riguardo alla natura e al contenuto della delibera impugnata, e non alle norme interne relative al funzionamento dell'organo, per cui è irrilevante ogni altra violazione di forma e di sostanza nell'adozione di una deliberazione; in altre parole, si esclude che di per sé la mera emanazione di un atto (la cui illegittimità se del caso consente l'impugnazione da parte dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo), si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium del singolo consigliere;

c) in definitiva, una deliberazione collegiale, per essere impugnabile dal componente dell'organo, deve investire direttamente la sua sfera giuridica, non potendosi ritenere che la relativa legittimazione si possa desumere dal fatto che vi è la sua opposizione a quanto deciso dalla maggioranza."

Al contrario, sussiste in capo agli invocati Uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi della Legge n. 145/2018 art. 1 comma 147 la competenza al controllo in relazione alle opere finanziate ai sensi dell'art. 139 medesima legge ed in

capo alla Procura della Corte dei Conti ed all'ente ANAC quanto di rispettiva competenza di legge.

ii – della violazione di legge in relazione alle opere finanziabili

Il finanziamento richiesto dal Comune di San Genesio ed Uniti è afferibile alla disciplina di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1 commi 139 e seguenti.

In particolare, il comma 139 prevede:

> *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni **contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, nel limite […]"*

Successivamente, al comma 140 lett. c) è previsto:

> *"il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande"*

Il successivo decreto del Ministero dell'Interno all'art. 2 prevede:

> *"Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto **solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4**, secondo il seguente ordine di priorità:*
>
> *a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
>
> *b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
>
> *c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli **edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente**.*
>
> *2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:*
>
> *a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;*
>
> *b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;*
>
> *3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:*
>
> *a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e*

sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche

d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.*"*

Come meglio si vedrà infra e come peraltro già anticipato nella descrizione in fatto, l'opera per la quale il Comune di San Genesio ed Uniti ha richiesto di accedere al finanziamento, sebbene non ancora nota nella progettazione in quanto alla data del 12.2.2022 l'Ufficio Tecnico ha dichiarato che alcun progetto non era ancora stato depositato agli atti, è stata divulgato come finanziamento per ampliamento dell'edificio scolastico, destinato alla realizzazione di ulteriori nuove aule con aumento di cubatura.

Nulla invero di quanto perimetrato dalla norma di legge e regolamentare qui testè richiamata nel dettaglio.

In mancanza degli atti ufficiali, non rimane quale fonte di notizia la (sedicente) pagina facebook del Comune di San Genesio ed Uniti (in verità più correttamente pagina della lista elettorale tramutata in pagina ufficiale della amministrazione) da cui emergono le dichiarazioni dell'intento di spesa della somma assegnata:

link 12 settembre 2021
https://www.facebook.com/comunedisangenesio/photos/a.132428962450239/134208542272281/

link del 13 dicembre 2021
https://www.facebook.com/comunedisangenesio/photos/a.132428962450239/156305220062613/

dai cui emerge la volontà di un progetto di ampliamento delle strutture esistenti e laddove la dichiarazione di adeguamento sismico appare puramente strumentale all'effettiva (e reale) necessità di ampliamento delle superfici dovuto ad una sempre crescente utenza.

In ogni caso, nulla di afferente al perimetro di quanto ammesso dalla legge n. 145/2018.

III – Della violazione di legge in relazione all'affidamento diretto di incarico di progettazione

La determina n. 61/2021, con la quale è stato dato seguito all'incarico dell'Ing. Gianluca Di Bartolo per l'importo di € 68.500,00 iva e cassa previdenziale inclusi -quale quota parte dell'importo di € 613.000,00 assegnato - è viziata sotto i due seguenti profili.

In primis, poiché l'importo netto assegnato all'Ing. Di Bartolo, defalcato di oneri fiscali e previdenziali è pari ad € 53.988,00 (€ 68.500,00 defalcato di iva 22% e cassa previdenziale 4%) e di talchè superiore al limite di € 40.000,00 come richiamato in premessa nella determina, ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale norma, al primo periodo, recita:

> *"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo* ***inferiore alla soglia di 40.000 euro****, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."*

È appena il caso di considerare che la spesa per le indagini geognostiche e geologiche è stata deliberata con la diversa determina n. 3 del 1.2.2022 per l'importo di € 7.500,00 pertanto non incluso nell'importo assegnato all'ing. Di Bartolo.

É pertanto manifesta la violazione della norma in quanto superata la soglia di € 40.000,00.

La determina qui considerata invoca altresì la deroga di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche con L. n. 120/2020.

La norma, segnatamente:

> *"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
>
> *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'**esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione**;"*

Non v'è chi non veda che la deroga invocata non è in ogni caso applicabile all'Ing. Di Bartolo per difetto del requisito della comprovata esperienza analoga a quella oggetto di affidamento: si ricorda infatti che l'ing. Di Bartolo è abilitato all'esercizio della professione di ingegnere a far data dal 2.12.2020 ed è risultato affidatario dell'incarico in data 2.12.2021 ovvero esattamente un anno dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale e nondimeno né la determina né il disciplinare d'incarico enucleano le pregresse esperienze professionali tali da giustificare né da legittimare la scelta in deroga.

L'insussistenza dei requisiti di legge affinché possa operarsi l'affidamento diretto in deroga ai sensi degli artt. 31 comma 8 D.Lgs n. 50/2016 e 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 è vieppiù ancora maggiormente evidente in relazione alla società CIVILING LAB Engineering Company che si ricorda essere partecipata dal dott. Di Bartolo, come già detto abilitato ingegnere dal 2.12.2020 e dall'on. Angelo Ciocca abilitato ingegnere dal 9.2.2022.

Appare da ultimo ed infine **violato il principio della rotazione**, laddove l'Ing. Di Bartolo è alfin stato destinatario di affidamento diretto in deroga per due differenti progetti non interconnessi tra loro e segnatamente l'uno per "*progettazione definitiva/esecutiva, progettazione impianti, progetto antincendio, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE/SPAZI SCUOLA PRIMARIA, AMPLIAMENTO*" di cui alla determina n. 61/2021 e l'altro per la progettazione ai fini della

partecipazione del bando del MIUR PNRR riguardante la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia Missione 4- Componente 1- Investimenti 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui alla determina n. 64/2021.

IV – Della violazione di legge nella presentazione della domanda di partecipazione al bando

In seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata ed all'accesso eseguito in data 16.12.2021 dalla consigliera di minoranza qui esponente è apparso manifestamente inusuale il fatto che il solo documento fornito dall'ufficio Tecnico sia stato una stampa del "modello A" di trasmissione della domanda di partecipazione al bando de qua, privo di qualsivoglia allegato.

Al contrario, è la norma di legge a precisare che la domanda deve essere corredata da:

i. quadro economico dell'opera;

ii. cronoprogramma dei lavori;

iii. informazioni circa la tipologia dell'opera per la quale è richiesto il finanziamento;

iv. codice CUP

Di tutto ciò, appare riportato in domanda il solo codice CUP.

Segnatamente, la norma:

> *"140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione inrelazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.*
>
> *Per ciascun anno:*
>
> *a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;*
>
> *b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione*

da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente."

Si ribadisce che, in seguito all'accesso agli atti ed alla consultazione dei documenti relativi al bando, nulla più della domanda di partecipazione e del disciplinare d'incarico, è stato messo a disposizione dei consiglieri e, non volendo considerare eventuali omissioni, se ne deduce che la domanda presentata fosse incompleta dei documenti richiesti necessariamente a corredo.

Nondimeno, è del tutto impossibile individuare i criteri sulla cui base l'Ente ha determinato nell'importo di € 613.000,00 la somma occorrente per le opere da realizzarsi: non esiste o quantomeno non è noto alcun cronoprogramma, alcun quadro economico dell'opera e vieppiù non è nota neppure l'opera che si intende finanziare.

V – Del fumus commissi delicti

Valga qui quanto già dedotto in premessa di fatto, con riferimento al subentro negli incarichi di progettazione, precedentemente affidati direttamente all'Ing. Di Bartolo, alla società tra professionisti CIVILING LAB Engineering Company della quale sono soci il medesimo Ing. Di Bartolo e l'On. Angelo Ciocca.

Invero, non può non evidenziarsi che la società tra professionisti costituita in data 13.1.2022 è risultata affidataria dell'incarico già dell'Ing. Di Bartolo in data 16.2.2022 (determina n. 8), ovvero a poco più di due mesi dall'affidamento diretto in deroga in favore dell'Ing. Di Bartolo.

Di tale società si è detto essere socio l'On. Angelo Ciocca già candidato alle elezioni amministrative del Comune di San Genesio ed Uniti del 3-4 ottobre 2021e quivi risultato eletto e dimessosi per necessitato effetto della c.d. "legge Severino".

Dunque, sussiste fumus in relazione ad ipotesi delittuose, per le quali si auspica che l'Autorità Giudiziaria possa prendere dovuta conoscenza, poiché il breve lasso di tempo trascorso tra l'affidamento diretto in deroga all'Ing. Di Bartolo ed il coinvolgimento di questo nella partecipazione societaria con l'On. Angelo Ciocca appare funzionale ad aggirare i limiti di legge nell'ambito degli affidamenti diretti, vieppiù comunque violati come già dedotto nel precedente capitolo III, in

presenza di un più che manifesto conflitto di interessi dell'on. Ciocca, candidato risultato eletto al Consiglio Comunale con la maggioranza attualmente in carica e con la quale conserva strette cointeressenze (segnatamente in virtù della collaborazione prestata dalla consigliera Tessera e dell'assessore Tuzzi presso l'On. Ciocca) il quale per il tramite della neo costituita società tra professionisti è oggi divenuto al contempo anche contraente e fornitore del medesimo Ente.

In particolare, si intende sottolineare come la determina n. 61/2021 affermi falsamente che l'ing. Di Bartolo sia in possesso di comprovata esperienza, laddove ciò non sia possibile se abilitato esattamente un anno prima della data della determina de qua e nulla deducendo in proposito alla declamata esperienza: anzi, l'attestazione appare del tutto apodittica e apposta unicamente al solo fine di poter invocare la deroga di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020.

L'entità complessiva dell'impegno di spesa assunto dal Comune di S.Genesio ed Uniti in favore della società CIVILING LAB Engineering Company è pari ad € 73.700,00 di cui € 5.200,00 gravanti sulle casse comunali ed € 68.500,00 gravanti sul finanziamento statale.

E' opportuno evidenziare che da notizie di stampa abbiamo appreso di un'attività massiva della summenzionata CIVILING LAB Engineering Company la quale, nell'arco di tempo di poche settimane addietro e replicando il medesimo schema (vale a dire incarichi assunti tramite affidamenti diretti dapprima dall'ing. Di Bartolo in qualità di libero professionista e successivamente migrati alla neo-costituita STP) sta assumendo incarichi professionali di diversa natura presso svariate amministrazioni locali del territorio per i cui dettagli si rimanda ai recenti articoli di stampa allegati (all. n.17)

VI – Del periculum

Sussiste periculum in relazione alla imminente scadenza del **28.2.2022,** allorquando l'Ente riceverà la quota **pari al 20% della somma di € 613.000,00 di cui è risultato assegnatario.**

La somma di imminente scadenza è pertanto pari ad **€ 122.600,00** e sarà sufficiente per provvedere al pagamento delle spese già impegnate con le determine n. 61/2021, 64/2021 e 8/2022 allorquando potrà pertanto perfezionarsi l'apprensione da parte dei soggetti destinatari dell'affido per il quale si richiamano le numerose illegittimità sopra dedotte e documentate.

Conclusioni

Alla luce di tutte le circostanze dedotte e documentate, si chiede che gli Enti qui invocati, ciascuno per la propria competenza, provvedano ad avviare gli opportuni accertamenti ed in via cautelare che sia disposta la

sospensione dell'erogazione del versamento della quota del 20% della somma assegnata in scadenza il giorno 28.2.2022.

Per il gruppo consiliare "San Genesio Futura – Lista Civica" dott.ssa Marzia Desirée Lucia Testa (sottoscrizione con firma certificata Pades)

Recapiti:
telefono (Marzia Testa) +39 388 4313006
email certificata marzia.testa@legalmail.it
email gruppo consiliare sangenesiofutura@gmail.com

* * * * *

Indice degli allegati

(1) modello A

(2) decreto dipartimentale 94222 del 2.8.2021

(3) tabella contributi

(4) PEC inviata il 10.11.2021

(5) delibera consiliare 25.11.2021

(6) disciplinare d'incarico prot. n. 9457

(7) determina 61/2021

(8) determina 64/2021

(9) determina 3/2022

(10) PEC inviata il 6.2.2022

(11) PEC inviata il 10.2.2022

(12) email dirigente UT 12.2.2022

(13) determina 8/2022

(14) visura camerale CIVILING LAB Engineering Company

(15) estratto Albo Unico Ingegneri dott. Di Bartolo

(16) estratto Albo Unico Ingegneri dott. Ciocca

(17) articoli di stampa